

Premesso che i proprietari del Centro Storico hanno sottoscritto una convenzione con il Comune di Venzone atta a garantire l'accessibilità e la visitabilità delle parti di fabbricato così come individuate dall'art. 25 della L.R. 29.09.96 n. 40, onde evitare eventuali contestazioni o malintesi, il Consiglio Comunale del Comune di Venzone, adotta il presente:

REGOLAMENTO

di applicazione della convenzione prevista dall'art. 25 della L.R. 19.09.1996, n. 40

ART. 1.

L'accesso e la visitabilità dovrà essere garantita nei giorni di maggior afflusso di persone, e precisamente nei seguenti periodi e con i seguenti orari:

- tutte le domeniche tra il 2 giugno e il 30 settembre, tra il 2 dicembre al 6 gennaio, nei 15 giorni precedenti e seguenti la Pasqua, tutte le feste civili o religiose dell'anno,

- l'orario di apertura è stabilito:

per il periodo estivo dalle ore 10 alle 12, e dalle 15 alle 19, per il periodo invernale dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

ART. 2.

- L'apertura dovrà inoltre essere garantita sempre a seguito di avviso dell'amministrazione e con orari nello stesso indicati.

ART. 3.

- L'accesso dovrà inoltre essere garantito anche in periodi o giornate diverse qualora ci siano visite guidate da persona autorizzata dal Comune o dalla Pro Loco.

ART. 4.

Il proprietario non potrà esimersi dagli obblighi previsti dal presente regolamento, salvo preventiva comunicazione scritta supportata da adeguata e valida giustificazione.

ART. 5.

Il proprietario, previo accordo con l'Amministrazione, potrà delimitare gli spazi di accesso ai visitatori.

ART. 6.

Ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario.

ART. 7.

Il Comune, la Regione, lo Stato ed i proprietari non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o a cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione.

ART. 8.

Il Comune si riserva la facoltà di collocare, a proprie spese, eventuale tabellonistica e segnaletica.

ART. 9.

Il Comune si riserva la facoltà di stipulare, a proprie spese, adeguata assicurazione per coprire eventuali danni, che dovranno comunque essere documentati e accertati, che dovessero verificarsi durante le visite da parte dei visitatori.